

**Condizioni di assicurazione per l'assicurazione viaggi
VB-RKS 2009 (T-I)**

A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B)

1. Estensione dell'assicurazione

1.1 Entità della copertura assicurativa

Al verificarsi di un caso assicurativo conformemente alla sezione B riconosciamo un indennizzo se l'evento è contenuto nell'estensione dell'assicurazione scelta. L'ammontare dell'indennizzo può essere consultato nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio, nelle presenti condizioni di assicurazione e nella polizza d'assicurazione.

1.2 Franchigia

Se nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio è pattuita una franchigia per un'assicurazione, questa viene dedotta dal danno oggetto di rimborso.

1.3 Conversione delle spese in valuta estera

Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite nella valuta vigente in Italia in base al cambio del giorno nel quale ci pervengono le relative ricevute. Per le valute trattate, come cambio del giorno vale il cambio valuta ufficiale di volta in volta più attuale, a meno che la persona assicurata dimostri di aver acquistato le valute necessarie per il pagamento delle fatture ad un cambio sfavorevole.

2. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa?

2.1 Dolo e premeditazione

La prestazione non viene elargita se il contraente o una delle persone assicurate hanno tentato di ingannarci con dolo in merito a circostanze significative per il fondamento o l'ammontare della prestazione. Siamo inoltre esenti dall'obbligo di elargire la prestazione se il contraente o una delle persone assicurate hanno causato intenzionalmente il caso assicurativo; l'inganno o il dolo vengono ritenuti dimostrati se vengono accertati tramite sentenza penale passata in giudicato.

2.2 Colpa grave

Se il contraente o la persona assicurata provocano il caso assicurativo a causa di colpa grave, siamo esentati dall'obbligo di elargire la prestazione.

2.3 Guerra, disordini interni e altri eventi

Se non diversamente regolamentato nella sezione B, la copertura assicurativa non viene garantita per danni provocati da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare, sequestro, sottrazione o altri attacchi di forza maggiore. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi scaturiti da attività violente in occasione di una riunione pubblica o una manifestazione, se il contraente o le persone assicurate vi partecipano attivamente.

2.4 Prevedibilità

Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il caso assicurativo era prevedibile per il contraente all'atto della stipulazione del contratto.

Nota: Si tengano presente anche le limitazioni relative alle singole assicurazioni nella sezione B delle presenti Condizioni di assicurazione.

3. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? (Obblighi)

Senza la collaborazione del contraente e quella della persona assicurata non siamo in grado di elargire la nostra prestazione. Si prega quindi di osservare i punti seguenti per non pregiudicare la copertura assicurativa.

3.1 Obbligo di mantenere al minimo il danno

Mantenere il danno il più esiguo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe comportare un inutile aumento delle spese. In caso di dubbi si prega di mettersi in contatto con noi.

3.2 Obbligo di comunicare il danno

Il contraente o la persona assicurata devono comunicarci tempestivamente il danno, entro e non oltre la fine del viaggio.

3.3 Obbligo di fornire informazioni in merito al danno

In caso di malattia, incidente grave o intolleranza ai vaccini necessitiamo dei relativi certificati medici esaurienti e completi di diagnosi (non diagnosi personali) e, in caso di annullamento del viaggio, è necessaria una certificazione in merito alla presentazione della comunicazione di malattia all'assicurazione sociale. La persona assicurata deve esentare i medici curanti nei nostri confronti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. La denuncia di danno da noi inviata deve essere compilata in modo veritiero dal contraente o dalla persona assicurata e tempestivamente restituita. Ulteriori informazioni e documenti opportuni da noi richiesti devono essere forniti con la stessa modalità.

3.4 Obbligo di garanzia dei diritti di risarcimento nei confronti di terzi

Se al contraente o alla persona assicurata spetta un diritto di risarcimento nei confronti di terzi, tale diritto passa a noi se risarciamo il danno. Il passaggio non può essere rivendicato a discapito del contraente. Il contraente deve garantire il diritto di risarcimento o un diritto utile a garantire tale rivendicazione tenendo in considerazione le prescrizioni vigenti formali e relative alla scadenza; deve inoltre collaborare, se richiesto, alla relativa messa in atto. Se il diritto di risarcimento del contraente è rivolto nei confronti di una persona con la quale egli convive al momento del verificarsi del danno, non è possibile rivendicare il passaggio, a meno che questa persona abbia causato il danno intenzionalmente.

3.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Se il contraente o la persona assicurata viola intenzionalmente o per colpa grave uno dei doveri summenzionati, noi siamo esentati dall'obbligo di elargire la prestazione. In caso di violazione dell'obbligo per colpa grave siamo legittimati a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa. Se viene dimostrato che l'obbligo non è stato violato intenzionalmente o per colpa grave la copertura assicurativa resta in essere. La copertura assicurativa resta in essere anche se si dimostra che la violazione dell'obbligo non è stata causata né della determinazione né dell'entità della prestazione. Ciò non vale se l'obbligo è stato violato con dolo.

Nota: Si tengano presente anche i vari obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni nella sezione B.

4. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell'indennizzo?

4.1 Scadenza del nostro pagamento

Non appena è disponibile l'attestato di assicurazione e di pagamento del premio e noi abbiamo constatato il nostro dovere di pagamento nonché stabilito l'ammontare dell'indennizzo, questo verrà pagato entro e non oltre 4 settimane.

Se abbiamo constatato il nostro dovere di pagamento ma non è possibile stabilire l'ammontare dell'indennizzo entro un mese dall'arrivo della denuncia del danno, il contraente può richiedere un anticipo adeguato sull'indennizzo.

Se in relazione ad un caso assicurativo sono state avviate indagini dalle autorità oppure è stato intentato un procedimento penale nei confronti del contraente o di una delle persone assicurate, noi possiamo posticipare la regolazione del danno fino alla conclusione con passaggio in giudicato di tale procedimento.

4.2 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione

Se al verificarsi di un caso assicurativo è possibile richiedere un indennizzo derivante da un altro contratto d'assicurazione, a meno che si tratti di una prestazione correlata all'Assicurazione contro gli infortuni in viaggio, l'altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se il caso assicurativo viene comunicato prima a noi, procediamo alla prestazione anticipata.

5. Quale diritto viene applicato e quando entrano in prescrizione le rivendicazioni derivanti dal contratto? Per chi valgono le disposizioni?

Salvo disposizioni contrarie del diritto internazionale vale il diritto italiano. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione vanno in prescrizione, conformemente all'art. 2952 comma 2 del codice civile italiano, entro 2 anni dal verificarsi del fatto che motiva il nostro dovere di elargire la prestazione.

Tutte le disposizioni del contratto d'assicurazione valgono per analogia anche per le persone assicurate.

6. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni a noi rivolte?

Tutte le denunce e le dichiarazioni destinate a noi devono essere rivolte per iscritto tramite lettera alla nostra amministrazione centrale oppure all'indirizzo indicato sulla polizza di assicurazione. La lingua contrattuale è l'italiano.

B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell'estensione di assicurazione scelta)

RRK. Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio in caso di mancata partenza

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch'esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio e rientrano nei termini temporali ivi descritti.

1.1 Rimborso delle spese di annullamento

In caso di mancata partenza vengono rimborsate le spese di annullamento dovute da contratto. Tra queste si annovera anche il compenso per la mediazione se anch'esso, già al momento della prenotazione del viaggio/dell'immobile preso in locazione, è stato concordato, era dovuto, è stato fatturato ed è stato assicurato tramite contratto mediante una somma assicurata cui è stato aggiunto il compenso per la mediazione. L'ammontare dell'indennizzo si basa sugli accordi contrattuali.

1.2 Spese per cambiamento di prenotazione

Se viene cambiata la prenotazione di un viaggio, rimborsiamo le relative spese di cambiamento di prenotazione fino all'ammontare dell'importo concordato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando non si può pretendere l'inizio del viaggio prenotato o dell'evento organizzato in quanto la persona assicurata o una persona collegata (per la definizione vedi Descrizione delle tariffe) dopo la stipula dell'assicurazione viene colpita da uno degli eventi seguenti:

2.1 Eventi assicurati per le persone assicurate o le persone collegate

Si rende necessario annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione a causa

- 2.1.1 di una malattia grave inaspettata.
La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la mancata idoneità ad effettuare il viaggio prenotato;
- 2.1.2 di decesso, incidente grave.

2.2 Eventi assicurati per le persone assicurate

- 2.2.1 Impossibilità di iniziare la vacanza in quanto il datore di lavoro del contraente ha stabilito un cambiamento del periodo delle ferie.
- 2.2.2 Perdita del posto di lavoro con conseguente disoccupazione in seguito ad una disdetta inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro a causa di ragioni aziendali che comporta la necessità di annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione. Non è assicurata la perdita di commesse o l'insolvenza per i lavoratori autonomi.
- 2.2.3 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa dell'assunzione di un rapporto di lavoro in seguito al periodo di disoccupazione. Il presupposto è che il contraente o la persona assicurata fossero regolarmente registrati come disoccupati al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati l'assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura nonché l'assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso.
- 2.2.4 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa del cambio del posto di lavoro e il periodo del viaggio assicurato coincide con i primi 6 mesi della nuova attività lavorativa. In questo contesto rientra anche il cambiamento dell'ambito di mansioni o il trasferimento della sede commerciale (filiale ecc.). Il presupposto è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di sapere del cambiamento del posto di lavoro.
- 2.2.5 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data di un esame scolastico o di un esame di ammissione è stata cambiata dopo aver stipulato l'assicurazione.
- 2.2.6 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data per partecipare ad un bando di concorso pubblico è stata cambiata dopo aver stipulato l'assicurazione.
- 2.2.7 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data del matrimonio del contraente o di un parente del contraente è stata spostata dopo aver stipulato l'assicurazione.
- 2.2.8 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa di un atto di citazione inaspettato, a patto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivazione per procrastinare l'atto di citazione.
- 2.2.9 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l'ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO.
- 2.2.10 Impossibilità di partire per il viaggio a causa del furto di documenti necessari per l'espatrio. Il presupposto per la copertura assicurativa è la certificazione relativa all'impossibilità di riottenere i documenti durante il periodo rimanente fino alla partenza per il viaggio.
- 2.2.11 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto il contraente non è in grado di raggiungere puntualmente il luogo di partenza del viaggio a causa di
 - catastrofi naturali,
 - avvenimenti improvvisi sulle strade che ostacolano il normale traffico stradale,
 - guasti al mezzo di trasporto utilizzato o incidenti con il mezzo di trasporto utilizzato,
 - sciopero delle aziende di trasporto pubbliche.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Malattie progressive

La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o per lo meno durante la fase acuta di una malattia. I mali già esistenti vengono assicurati solo se diventano inaspettatamente acuti. Non sussiste inoltre alcuna copertura

assicurativa se il male che ha causato l'interruzione o il prolungamento del viaggio è stato una complicazione o la conseguenza di un'operazione già pianificata all'inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio.

3.2 Reazioni psichiche

La prestazione non viene elargita per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

4. A cosa si deve prestare attenzione nell'annullamento del viaggio? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

4.1 Comunicazione tempestiva

Per mantenere le spese il più esigue possibile, al verificarsi di un caso assicurativo il contraente o la persona assicurata devono procedere ad una comunicazione tempestiva e all'annullamento presso l'ufficio prenotazioni entro 5 giorni di calendario. Si prega di osservare le regole in materia di franchigia contenute nella descrizione delle tariffe.

4.2 Certificazione di un medico specialista

Se lo riteniamo necessario possiamo far verificare da una perizia medica l'incapacità ad intraprendere il viaggio.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

UG. Assicurazione garanzia in vacanza in caso di interruzione o sospensione di un viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione garanzia in vacanza?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch'esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio

1.1 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato

Se il contraente o le persone assicurate che partecipano al viaggio devono interromperlo a causa di un motivo assicurato e si rendesse quindi necessario rientrare con un altro mezzo di trasporto e un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, organizziamo il viaggio di ritorno e ce ne assumiamo le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente.

1.2 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno ritardato

Se il contraente o le persone assicurate che partecipano al viaggio rientrano in ritardo a causa di un motivo assicurato e si rendesse quindi necessario rientrare con un altro mezzo di trasporto e un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, organizziamo il viaggio di ritorno e ce ne assumiamo le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente.

1.3 Prestazioni di viaggio non godute

In caso di sospensione o interruzione del viaggio vengono indennizzate le prestazioni di viaggio non godute. Se non è possibile certificare obiettivamente gli importi delle singole prestazioni di viaggio (ad esempio viaggi organizzati), si rimborsano i giorni di viaggio non goduti. L'indennizzo viene calcolato come segue:

$$\frac{\text{giorni di viaggio non goduti} \times \text{prezzo del viaggio}}{\text{durata originaria del viaggio}} = \text{indennizzo}$$

Per calcolare la durata del viaggio originaria si calcolano anche il giorno di arrivo e quello di partenza come giorni di viaggio completi.

Non si procede ad alcun indennizzo quando la prestazione di viaggio non goduta era solo un volo aereo.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando in ragione di un evento sul quale il contraente o le persone collegate (per la definizione vedi Descrizione delle tariffe) non hanno un influsso intenzionale, risulta impossibile la prosecuzione o la conclusione pianificata del viaggio prenotato ovvero dell'evento. I seguenti eventi sono considerati non intenzionali:

2.1 Eventi assicurati per le persone assicurate o le persone collegate

Si deve sospendere o interrompere il viaggio a causa

2.1.1 di una malattia grave inaspettata.

La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la mancata idoneità ad effettuare il viaggio prenotato;

2.1.2 di decesso, incidente grave.

2.2 Eventi assicurati per le persone assicurate

2.2.1 Si deve sospendere il viaggio a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l'ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO.

2.2.2 Si deve sospendere il viaggio in quanto si è persa la coincidenza con un mezzo di trasporto a causa del guasto di un mezzo di trasporto pubblico. Il presupposto è che sia assicurata anche la coincidenza del mezzo di trasporto.

2.2.3 In ragione di una messa in pericolo della propria incolumità fisica dovuta a disordini inaspettati di qualsivoglia natura, epidemie, catastrofi naturali ed eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoti, uragani) nel luogo della vacanza si deve sospendere il viaggio o prolungarlo necessariamente.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Malattie pregresse

La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o per lo meno durante la fase acuta di una malattia. I mali già esistenti vengono assicurati solo se diventano inaspettatamente acuti. Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa se il male che ha causato l'interruzione o il prolungamento del viaggio è stato una complicazione o la conseguenza di un'operazione già pianificata all'inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio.

3.2 Decesso di tutte le persone assicurate

Non vengono rimborsate le prestazioni di viaggio non godute ai sensi del punto numero 1.3 se tutte le persone assicurate muoiono durante il viaggio.

3.3 Reazioni psichiche

Non rispondiamo per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

4. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

4.1 Comunicazione tempestiva

Per mantenere le spese il più esigue possibile, al verificarsi di un caso assicurativo il contraente o la persona assicurata devono procedere ad una comunicazione tempestiva presso l'ufficio prenotazioni.

4.2 Certificazione di un medico specialista

Se lo riteniamo necessario possiamo far verificare da una perizia medica l'incapacità ad intraprendere il viaggio.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

RG. Assicurazione bagagli

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione bagagli?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) viene elargito un indennizzo fino all'ammontare delle somme assicurate se i beni sono anch'essi assicurati conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Prestazione in caso di distruzione o smarrimento

Nel sinistro assicurato, per i beni distrutti o smarriti viene rimborsato il relativo valore assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Come valore assicurato vale l'importo generalmente necessario per acquistare nel proprio luogo di residenza abituale nuovi beni di pari natura e qualità, detratto un importo (valore corrente) corrispondente allo stato dei beni assicurati (età, usura, uso, ecc.).

1.2 Prestazione in caso di danneggiamenti

Per beni danneggiati che si possono riparare, ci assumiamo le necessarie spese di riparazione ed un'eventuale riduzione residua del valore, che non superi tuttavia il valore assicurato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

La copertura assicurativa sussiste per gli eventi seguenti, se questi sono indicati nella descrizione delle tariffe. Più eventi assicurati contemporanei valgono come un singolo caso assicurativo e non comportano un aumento dell'indennizzo.

2.1 Copertura assicurativa per reati

Sussiste una copertura assicurativa fino all'ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati in seguito a reati da parte di terzi. Tra questi si annoverano il furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danni materiali dolosi.

2.2 Copertura assicurativa in caso di incidenti stradali

Sussiste una copertura assicurativa fino all'ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati durante un incidente di un mezzo di trasporto (ad esempio incidente stradale).

2.3 Superamento dei tempi di riconsegna

Se il bagaglio non viene riconsegnato entro i termini da un'azienda di trasporti, vale a dire che questo raggiunge il luogo di destinazione più tardi rispetto al termine stabilito nella descrizione delle tariffe (superamento dei tempi di riconsegna), vengono rimborsate le spese certificate per i necessari acquisiti sostitutivi fino al limite di indennizzo concordato. Se il bagaglio o parti di esso non vengono affatto riconsegnati durante la vacanza, effettuiamo il rimborso fino all'ammontare della somma assicurata ovvero del limite di indennizzo conformemente al punto numero 2.1.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Limitazioni per oggetti di valore

Per oggetti di valore conformemente alla descrizione delle tariffe, sezione Bagagli, la copertura assicurativa sussiste solo se questi vengono indossati ovvero utilizzati conformemente alla destinazione d'uso o portati con sé sotto la propria custodia e in sicurezza oppure se si trovano in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri. I gioielli e gli oggetti in metallo prezioso sono però assicurati solo se vengono custoditi in un contenitore chiuso che offre una maggiore sicurezza anche contro la sottrazione del contenitore stesso.

3.2 Limitazioni per autoveicoli e natanti

Per danni causati da reati di terzi al bagaglio che si trova in un autoveicolo/rimorchio /imbarcazione da diporto non custodito la prestazione viene elargita solo se il bagaglio si trova in un luogo interno o dentro un portabagagli saldamente chiuso e assicurato tramite serratura (per le imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imballaggio) in maniera non visibile oppure in box portabagagli saldamente collegati con il veicolo. Non si elargisce alcun indennizzo per gli oggetti di valore indicati nella descrizione delle tariffe, sezione Bagagli. Non viene pagato alcun indennizzo se il bagaglio si trovava a bordo di una motocicletta, nemmeno in un portabagagli chiuso.

Per sorveglianza si intende solo la presenza costante di una persona assicurata o di una persona di fiducia da questa incaricata presso l'oggetto da custodire, ma non il controllo di un luogo aperto a tutti (ad esempio parcheggio, porto, ecc.).

La prestazione viene elargita unicamente se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 oppure durante un'interruzione del viaggio non superiore a 2 ore.

3.3 Limitazioni in campeggio

La copertura assicurativa per danni al bagaglio a causa di reati da parte di terzi in campeggio sussiste solo in **campeggi ufficiali** (gestiti da autorità, associazioni o aziende private).

Se si lasciano nella tenda oggetti **non custoditi** (per la definizione consultare il punto numero 3.1) la copertura assicurativa per danni causati da reati da parte di terzi sussiste solo se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e che la tenda era chiusa.

Gli oggetti di valore non sono assicurati nella tenda senza custodia. Si rimborsano tali oggetti solo se vengono soddisfatti i presupposti di cui al punto numero 3.1 o se sono stati consegnati in custodia alla direzione del campeggio oppure se si trovano in maniera non visibile in una roulotte/un camper chiusi regolarmente tramite serratura o in un veicolo chiuso e assicurato tramite serratura presso un campeggio ufficiale.

3.4 Danni dovuti a smarrimento

Non si garantisce alcuna copertura assicurativa per danni provocati dallo smarrimento di oggetti che sono stati dimenticati.

3.5 Danni dovuti all'usura

Non sono assicurati i danni causati dalla struttura naturale o carente dei beni assicurati (ad esempio logorio o usura).

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di danno al bagaglio? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

4.1 Garanzia di diritti di risarcimento nei confronti di terzi

Eventuali danni causati dalla mancata riconsegna entro i termini devono essere denunciati **tempestivamente** nel luogo in cui è stata effettuata la consegna; farsi rilasciare una conferma scritta a tale proposito: questa certificazione deve poi essere presentata a noi.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi devono essere denunciati **tempestivamente** all'ufficio di polizia competente consegnando un elenco completo di tutti i beni coinvolti nel sinistro; è inoltre necessario farsi rilasciare dalla polizia una conferma scritta. L'elenco dei beni coinvolti nel sinistro da consegnare alla polizia deve essere redatto come elenco singolo e deve indicare anche il momento dell'acquisto e il prezzo d'acquisto dei singoli oggetti. Il verbale di polizia completo deve essere poi presentato a noi.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

RKV. Assicurazione sanitaria in viaggio valida in tutto il mondo

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione sanitaria in viaggio?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe. Vengono rimborsate le spese abituali per il luogo nella valuta ufficiale del paese di soggiorno fino all'ammontare dell'importo concordato nella descrizione delle tariffe.

1.1 Spese per il trattamento sanitario

In caso di malattia o incidente, con riferimento ad eventuali assicurazioni supplementari di legge o private ci assumiamo le spese sostenute per un trattamento sanitario. Per trattamento sanitario ai sensi di queste condizioni si intendono

- 1.1.1 trattamenti medici ambulatoriali, inclusi trattamenti in gravidanza necessari dal punto di vista medico causati da disturbi, parti fino alla fine della 36^a settimana di gravidanza (parto prematuro), trattamenti in seguito ad aborto ed interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico;
- 1.1.2 trattamento odontoiatrico conservativo antidolorifico, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi dentaria presente, se queste sono state eseguite e prescritte da un dentista;
- 1.1.3 trattamenti ospedalieri non procrastinabili, se questi avvengono in una struttura riconosciuta generalmente come ospedale nel paese del soggiorno, che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e redige una cartella clinica;
- 1.1.4 medicinali e fasciature prescritti da un medico (tra i medicinali non si annoverano – anche se prescritti da un medico – alimenti, ricostituenti e nemmeno preparati per trattamenti estetici);
- 1.1.5 operazioni non procrastinabili.

1.2 Trasporti di malati

In caso di malattia o incidente vengono rimborsate le spese di trasporto del malato fino all'ospedale idoneo più vicino per essere sottoposto a trattamento ospedaliero.

1.3 Prestazione ulteriore

Se dopo il rientro in Italia una malattia o un incidente richiedono ulteriori trattamenti, ci assumiamo le relative spese per la durata e fino all'ammontare menzionati nella descrizione delle tariffe.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Malattia o incidente

Come caso assicurativo viene definito il trattamento sanitario necessario dal punto di vista medico di una persona assicurata a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente. Il caso assicurativo inizia con il trattamento sanitario e termina quando, in base ad un certificato medico, non c'è più necessità di trattamento. Se il trattamento sanitario deve essere esteso ad una malattia o ad una conseguenza di un incidente che non ha una relazione causale con quella trattata fino a quel momento, ne deriva un nuovo caso assicurativo. Come caso assicurativo valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza, parti prematuri fino alla 36[°] settimana di gravidanza, aborti, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico e decesso.

2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione

All'estero la persona assicurata può scegliere tra medici e odontoiatri riconosciuti per legge nel paese del soggiorno e abilitati, a condizione che questi applichino tariffe abituali per il luogo in base al regolamento ufficiale in materia di tariffe per medici e odontoiatri, se presente.

2.3 Metodi di trattamento assicurati

All'interno dell'entità contrattuale elargiamo la prestazione per metodi di analisi e di trattamento e per medicinali riconosciuti generalmente dalla medicina tradizionale. Elargiamo inoltre la

prestazione per metodi e medicinali che si sono rivelati altrettanto promettenti nella pratica oppure che vengono applicati in mancanza di metodi o medicinali basati sulla medicina tradizionale. Possiamo tuttavia ridurre le nostre prestazioni all'importo che ne sarebbe derivato in caso di applicazione di metodi e medicinali disponibili in base alla medicina tradizionale.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Limitazioni della prestazione

- 3.1.1 Se un trattamento sanitario supera l'entità necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento sanitario superano l'entità consueta per il luogo, possiamo ridurre le prestazioni ad un importo adeguato.
- 3.1.2 Se sussiste un diritto di prestazioni derivante dall'assicurazione di legge contro gli infortuni o pensionistica oppure da una assistenza sanitaria o assistenza infortuni di legge, fatti salvi i diritti ad una diaria ospedaliera giornaliera, possiamo detrarre le prestazioni di legge dalle prestazioni dell'assicurazione.

3.2 Nessun obbligo di elargire la prestazione

Non viene elargita la prestazione per:

- 3.2.1 i trattamenti all'estero che erano l'unico motivo o uno dei motivi del viaggio;
- 3.2.2 i trattamenti rispetto ai quali al momento dell'inizio del viaggio era già accertato che questi dovevano avvenire durante l'effettuazione conforme ai piani del viaggio, a meno che il viaggio sia stato intrapreso in ragione del decesso del coniuge o di un parente di primo grado;
- 3.2.3 trattamenti termali e in sanatorio nonché trattamenti di riabilitazione, a meno che questi trattamenti avvengano in conseguenza di un trattamento ospedaliero assicurato a causa di un grave ictus apoplettico, grave infarto cardiaco o grave malattia dello scheletro (operazione dischi intervertebrali, endoprotesi all'anca), servano per ridurre la degenza nell'ospedale per malattie acute e le prestazioni siano state approvate per iscritto dall'assicuratore;
- 3.2.4 programmi di disassuefazione incluse le relative cure;
- 3.2.5 trattamento sanitario ambulatoriale presso un bagno terapeutico o una località termale. La limitazione decade se il trattamento sanitario diventa necessario a causa di un incidente avvenuto in loco. Per le malattie la limitazione decade se l'assicurato ha soggiornato solo provvisoriamente presso il bagno termale o la località termale e non per scopi terapeutici;
- 3.2.6 trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli nonché da parte di persone con le quali la persona assicurata convive all'interno della propria famiglia o della famiglia ospitante; le spese materiali certificate vengono rimborsate in base alle tariffe;
- 3.2.7 un trattamento o un ricovero resosi necessario a causa di un'infermità, necessità di cure infermieristiche o cura;
- 3.2.8 ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia;
- 3.2.9 protesi dentaria, denti artificiali con perno, otturazioni inlay, incapsulamenti, trattamento ortodontico, prestazioni profilattiche, dispositivi occlusali e placche ortodontiche, prestazioni analitico-funzionali e terapeutico-funzionali e prestazioni di implantologia;
- 3.2.10 trattamenti delle infezioni HIV e relative conseguenze;
- 3.2.11 trattamenti di immunizzazione o analisi preventive;
- 3.2.12 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
- 3.2.13 donazioni di organi e relative conseguenze.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

4.1 Contatto tempestivo

In caso di un trattamento ospedaliero e prima dell'inizio di consistenti pratiche diagnostiche e terapeutiche, il contraente o la persona assicurata devono mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo.

4.2 Approvazione al rientro

Se in base al tipo di malattia o alla relativa necessità di trattamento raccomandiamo il rientro, una volta appurata l'idoneità al trasporto, il contraente o la persona assicurata devono consentire il trasporto di rientro al luogo di residenza o all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

NF. Polizza assistenza viaggi per persone

1. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per persone?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Azioni penali

Se la persona assicurata viene arrestata o rischia l'arresto, prestiamo assistenza nel mettere a disposizione un avvocato e/o un interprete. In tale contesto le spese giudiziarie, legali e di interpretariato sostenute vengono anticipate a titolo di prestito fino all'importo concordato. Inoltre anticipiamo, a titolo di prestito fino all'importo concordato, l'eventuale cauzione penale richiesta dalle autorità. Il contraente ovvero la persona assicurata devono restituirci gli importi anticipati (prestito) immediatamente dopo il rimborso da parte delle autorità o del tribunale, comunque entro e non oltre 3 mesi dal pagamento.

1.2 Perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro

In caso di perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro, prestiamo assistenza alla persona assicurata nel blocco delle carte. Tuttavia non rispondiamo per l'esecuzione regolare del blocco e per eventuali danni patrimoniali verificatisi nonostante il blocco.

1.3 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio

Se la persona assicurata si trova in uno stato di emergenza finanziaria per la perdita di strumenti di pagamento del viaggio a causa di furto, rapina o altri tipi di smarrimento, tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza la mettiamo in contatto con la sua banca. Se necessario, prestiamo assistenza nella trasmissione di un importo messo a disposizione dalla banca alla persona assicurata. Se non è possibile un contatto con la banca entro 24 ore, tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza mettiamo a disposizione della persona assicurata un prestito fino all'ammontare dell'importo concordato, previa presentazione di una copia del documento di identità o del passaporto. Questo prestito deve esserci restituito in un'unica rata entro un mese dalla fine del viaggio.

1.4 Consulenza medica telefonica

In caso di malattia o incidente, tramite il nostro servizio chiamata di emergenza, informiamo su richiesta in merito alle possibilità di assistenza medica della persona assicurata. Se possibile individuamo un medico che parli italiano o inglese.

1.5 Trasporto di malati

Trasporti di malati per il trattamento ospedaliero nell'ospedale idoneo più vicino e ritorno presso l'alloggiamento.

1.6 Assistenza a figli minorenni che partecipano al viaggio

Organizziamo e paghiamo anche l'assistenza al minorenne che deve interrompere o proseguire da solo il viaggio se tutte le persone addette all'assistenza o l'unica persona addetta all'assistenza del minorenne che partecipa al viaggio non possono terminare il viaggio come da programma a causa di decesso, incidente grave o grave malattia inaspettata.

1.7 Spese alberghiere per la persona assicurata e i partecipanti al viaggio assicurati

Ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento sostenute in ragione dell'organizzazione di un rientro sanitario ovvero di una traslazione. Se il soggiorno viene interrotto o prolungato in ragione della degenza ospedaliera dell'assicurato, alla persona assicurata e ai partecipanti al viaggio assicurati vengono

rimborsate le spese supplementari di pernottamento. L'importo è limitato alla somma concordata nella descrizione delle tariffe.

1.8 Visita al malato

Quando è appurato che la degenza ospedaliera di una persona assicurata dura più di 5 giorni, su richiesta organizziamo il viaggio per una persona vicina alla persona assicurata per il luogo della degenza ospedaliera e da qui per il ritorno al luogo di residenza e ci assumiamo le spese sostenute per il mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno. Il presupposto per quanto sopra è che, all'arrivo della persona vicina, la degenza ospedaliera della persona assicurata non sia ancora conclusa.

1.9 Spese supplementari in caso di rientro sanitario

Rimborsiamo le spese supplementari per il trasporto di rientro all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata, se il trasporto è ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico e precisamente, a seconda della condizione in cui si trova l'assicurato, in treno, autobus, autoambulanza o aereo. La valutazione di un trasporto ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico avviene a cura di un medico consulente dell'assicuratore in accordo con il medico curante del paese di soggiorno.

1.10 Spese per un accompagnatore

Ci assumiamo anche le spese per un accompagnatore e un eventuale medico al seguito se l'accompagnamento è necessario dal punto di vista medico, è ordinato dalle autorità o prescritto da parte dell'azienda di trasporti che effettua il trasporto.

1.11 Sepoltura/Traslazione in caso di decesso

Vengono anche rimborsate le spese per una sepoltura all'estero fino all'ammontare delle spese che sarebbero insorte per una traslazione oppure le necessarie spese supplementari che si generano in caso di decesso di una persona assicurata a causa della traslazione del defunto al domicilio abituale.

1.12 Spese per il viaggio di ritorno delle persone assicurate

Inoltre si rimborsano le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno delle persone assicurate se queste terminano anticipatamente il soggiorno prenotato in ragione di un rientro sanitario o una traslazione dell'assicurato, oppure lo devono prolungare in ragione di una degenza in ospedale dell'assicurato.

1.13 Trasmissione di notizie a persone in Italia

Se la persona assicurata viene sottoposta a un trattamento ospedaliero a causa di una malattia o delle conseguenze di un incidente, su richiesta ci occupiamo di fornire informazioni ai parenti durante la degenza ospedaliera.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando durante il viaggio il contraente si imbatte in un'emergenza assicurata conformemente al punto numero 1. Tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo prestiamo assistenza per i casi di emergenza di cui al punto numero 1 nei quali si imbatte la persona assicurata. Il presupposto è che la persona assicurata, o un soggetto da lei incaricato, al verificarsi del caso assicurativo si rivolga telefonicamente o in qualsivoglia altro modo al nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo. Se la persona assicurata o un soggetto da lei incaricato non si mette in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo e per questa ragione insorgono spese supplementari, queste non vengono sostenute da noi.

3. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

3.1 Contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo

Il contraente o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza.

3.2 Documenti da presentare

Al verificarsi di un evento assicurato è necessario certificarlo

3.2.1 tramite presentazione dell'attestato di assicurazione e dei documenti di prenotazione in originale,

3.2.2 in caso di decesso tramite certificato di morte,

3.2.3 tramite la relativa documentazione

e consegnare i giustificativi in originale per tutte le spese sostenute.

3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

VSV. Polizza assistenza viaggi per veicoli

1. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per veicoli?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Assistenza in loco in caso di guasto

Se in seguito ad un guasto o un incidente al veicolo non è possibile proseguire immediatamente il viaggio, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo organizziamo il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro a cura di un veicolo di soccorso stradale oppure il rimorchio del veicolo all'officina più vicina e ce ne assumiamo le spese.

1.2 Trasporto autoveicolo

Se, per un guasto o un incidente, il veicolo rimasto fermo sul luogo del sinistro o nelle vicinanze non può essere messo in marcia entro 3 giorni lavorativi e non si è in presenza di un danno totale, né economico né tecnico, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo organizziamo il trasporto ad un'officina adeguata o il trasporto al domicilio del contraente. Le spese per il trasporto ovvero il trasporto a domicilio del veicolo sono a nostro carico.

1.3 Assunzione delle spese per un veicolo sostitutivo

Se il veicolo del contraente resta fermo in un giorno festivo nel quale le officine sono chiuse, di sabato, domenica e festivi a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale, mettiamo a disposizione un veicolo sostitutivo, senza autista, nell'ordine di grandezza conformemente alla descrizione delle tariffe. Un tale veicolo destinato all'uso privato viene predisposto da noi tramite un autonoleggio, a seconda delle capacità di quest'ultimo e dei modelli da questo utilizzati. La messa a disposizione avviene durante i normali orari di apertura dell'autonoleggio. Ci assumiamo le spese senza limitazioni chilometriche fino al primo giorno lavorativo, al massimo tuttavia per il numero di giorni menzionato nella descrizione delle tariffe.

1.4 Spese alberghiere

Se il veicolo del contraente resta fermo a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale e a causa della riparazione si rende necessario un soggiorno di una o più notti, oppure se il veicolo viene rubato o rapinato e il contraente e i passeggeri sono quindi obbligati a pernottare da qualche parte prima del viaggio di ritorno o della prosecuzione del viaggio, organizziamo un soggiorno in un hotel e ce ne assumiamo le spese fino all'ammontare e alla durata menzionati nella descrizione delle tariffe.

1.5 Rimborso spese di viaggio supplementari in caso di riparazioni

Se il veicolo del contraente resta fermo a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale e a causa della riparazione si rende necessario un soggiorno più lungo conformemente alla descrizione delle tariffe, oppure se il veicolo viene rubato o rapinato, organizziamo e ci assumiamo le spese fino all'ammontare degli importi menzionati nella descrizione delle tariffe per il contraente e i passeggeri del veicolo per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica o un veicolo sostitutivo e/o un taxi per il rientro presso il domicilio oppure per la prosecuzione del viaggio. Inoltre

vengono rimborsate le spese conformemente alla descrizione delle tariffe per il trasporto di rientro delle parti del bagaglio del contraente che dovessero eventualmente superare le limitazioni previste per i mezzi di trasporto pubblici oppure non possono essere trasportate nel veicolo noleggiato.

1.6 Spese per un autista sostitutivo

Se in conseguenza di una malattia e/o di una sciagura oppure dopo il ritiro della patente di guida il contraente non fosse in grado di guidare il veicolo, e se nessuno dei passeggeri è obiettivamente in grado di farlo, organizziamo un autista sostitutivo che riconduca il veicolo ed eventualmente i relativi passeggeri nel luogo di domicilio del contraente percorrendo la via più breve. Ci assumiamo le relative spese fino all'ammontare dell'importo menzionato nella descrizione delle tariffe.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Guasto o incidente

Si è in presenza di un caso assicurativo quando il veicolo non può più viaggiare a causa di un guasto o di un incidente e si trova ad una distanza di oltre 50 km dal domicilio del contraente.

2.2 Furto

Si è in presenza di un caso assicurativo quando il veicolo utilizzato viene rubato durante il viaggio.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Spese non assicurate

Non vengono rimborsate le spese di riparazione o le spese per i pezzi di ricambio.

3.2 Viaggi al di fuori della rete stradale pubblica

Non ci assumiamo le spese di intervento qualora si verifichi un incidente o un guasto al veicolo mentre si viaggia al di fuori della rete stradale pubblica o terreni simili (come ad esempio fuoristrada).

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -

4.1 Contatto con il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo

Il contraente o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi devono essere denunciati dettagliatamente e tempestivamente al più vicino ufficio di polizia competente. Si prega di farci pervenire il relativo verbale di polizia completo.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.